Regolamento per la gestione del Patrimonio della Fondazione CRT

Fondazione CRT

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO

della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino

Approvato dal Consiglio di Indirizzo in data 5 dicembre 2023

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO DELLA FONDAZIONE CRT

Indice

Articolo 1 - Ambito di applicazione 4
Articolo 2 - Il patrimonio 4
Articolo 3 - Obiettivi e criteri di gestione del patrimonio 4
Articolo 4 - Ambiti d'azione e responsabilità 4
Articolo 5 - Comitato Investimenti 5
Articolo 6 - Attività eleggibili 5
Articolo 7 - Modalità di gestione del patrimonio 5
Articolo 8 - La gestione diretta 5
Articolo 9 - La gestione indiretta 6
Articolo 10 - Criteri di selezione dei gestori 6
Articolo 11 - Risultati gestionali 6

Articolo 1 - Ambito di applicazione

1 Il presente Regolamento, adottato ai sensi dello Statuto della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino (di seguito "Fondazione CRT" o "Fondazione") specifica gli obiettivi e i criteri, individua gli ambiti d'azione e le responsabilità, definisce le modalità della gestione patrimoniale e finanziaria.

Articolo 2 - Il patrimonio

1. Il Patrimonio della Fondazione, strumentale ai fini erogativi, può essere immobilizzato e non immobilizzato.

2. Esso può essere costituito da:
a. Attività finanziarie:
- partecipazione nella società bancaria conferitaria;
- attività finanziarie conferite in gestione ad operatori esterni;
- attività finanziarie gestite in via diretta dalle strutture della Fondazione;
- altre attività.
b. Attività immobiliari:
- attività strumentali;
- altre attività.
c. Altre attività Patrimoniali

Articolo 3 - Obiettivi e criteri di gestione del patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari.

2. I criteri di gestione patrimoniale e finanziaria sono definiti nel rispetto della normativa di settore, assumendo, quali obiettivi prioritari, la conservazione del valore economico e il conseguimento di una redditività coerente con l'attività istituzionale.

Articolo 4 - Ambiti d'azione e responsabilità

1. Sono di competenza del Consiglio di Indirizzo, conformemente all'art. 14 dello Statuto:
- la definizione delle linee generali e degli obiettivi complessivi della gestione del patrimonio e della politica degli investimenti;
- le scelte di investimento o di disinvestimento di natura strategica, non ascrivibili quindi alla gestione della tesoreria, che rappresentino complessivamente più del 20% dell'attivo investito della Fondazione, calcolato a valori di mercato al 31 dicembre dell'anno appena concluso;

- la determinazione dei criteri e delle linee programmatiche da osservare nella gestione della banca conferitaria, da sottoporre all'Autorità di Vigilanza al fine della prevista autorizzazione ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del D.Lgs. 153/1999.

2. Tutti gli altri atti di gestione sono di competenza del Consiglio di Amministrazione.

3. In caso di urgenza o ogniqualvolta sussistano ragioni gestionali di efficacia o di efficienza, il Presidente potrà operare ai fini gestionali ai sensi di Statuto.

Articolo 5 - Comitato Investimenti

1. Il Consiglio di Amministrazione può istituire un Comitato Investimenti definendone composizione, competenze e modalità operative nell'ambito dei poteri di cui all'art. 18, comma 2, lettera i) del vigente Statuto.

Articolo 6 - Attività eleggibili

1. Le attività in cui il patrimonio della Fondazione può essere investito sono rappresentate dai seguenti valori, quotati e non quotati, espressi in euro o in altre valute di Stati aderenti all'OCSE:
- strumenti di mercato monetario;
- strumenti di mercato mobiliare;
- strumenti di raccolta (fondi comuni mobiliari aperti o chiusi; fondi comuni immobiliari; titoli emessi da enti di gestione fiduciaria; sicav; altri prodotti);
- strumenti per l'acquisizione di partecipazioni in società;
- contratti di finanza derivata e strumenti per la copertura o la gestione del rischio di investimento, di tasso, di cambio;
- altri strumenti finanziari.

Il patrimonio potrà inoltre essere investito, come per legge, in immobili strumentali.

Articolo 7 - Modalità di gestione del patrimonio

1 La gestione del patrimonio della Fondazione può avvenire sia in forma diretta, attraverso apposite strutture organizzative interne, sia in forma indiretta, mediante l'affidamento di mandati di gestione ad intermediari autorizzati.

Articolo 8 - La gestione diretta

1. La struttura della gestione interna per la gestione del patrimonio è organizzativamente

separata da ogni altra struttura della Fondazione.

Articolo 9 - La gestione indiretta

1. La Fondazione, per il raggiungimento degli obiettivi preposti alla gestione del proprio patrimonio, può avvalersi delle prestazioni professionali di intermediari autorizzati, i gestori, scelti con procedure trasparenti ed imparziali e in base a criteri rispondenti all'esclusivo interesse della Fondazione.

2. La struttura della gestione esterna è organizzativamente separata da ogni altra struttura della Fondazione.

Articolo 10 - Criteri di selezione dei gestori

1. La selezione dei gestori avviene considerando gli elementi ed i parametri di prestazione di seguito riportati, ciascuno dei quali caratterizzato da un fattore di ponderazione, definito tempo per tempo dal Consiglio di Amministrazione, dipendente dalla specifica rilevanza:
- assetto della società;
- solidità della società;
- storicità della società;
- struttura organizzativa e risorse dedicate;
- massa di risparmio gestita per conto terzi;
- distribuzione della tipologia di clientela;
- stabilità della clientela istituzionale;
- risultati di gestione;
- processi gestionali;
- scelte di diversificazione dei rischi;
- metodologia di reporting e trasparenza dei risultati;
- prevenzione e gestione dei conflitti di interesse;
- attenzione alle regole di compliance;
- costi e commissioni applicate alla gestione;
- eventuali implicazioni fiscali dovute alle modalità di gestione prescelte.

2. Le informazioni fornite da ogni gestore vengono riclassificate alla luce dei fattori di ponderazione fissati, in modo da ottenere valutazioni comparabili.

Articolo 11 - Risultati gestionali

1. Il Consiglio di Amministrazione relaziona in merito all'attività gestionale e ai risultati conseguiti, con cadenza almeno trimestrale, al Consiglio di Indirizzo.